



**Ordine del Giorno nr. d'ordine odg\_156**  
seduta del 02-04-2012

CONSIGLIO COMUNALE

**Esito votazione:** approvato con 29 voti favorevoli, 3 non votanti - (Unione di Centro) Fortuna Ennio, Venturini Simone, Zuanich Marco - .

**Oggetto:** TESORERIA UNICA

Premesso che:

- Il regime di Tesoreria unica, introdotto dalla Legge 720/1984, stabiliva che tutte le entrate degli enti locali dovessero essere versate in due diversi conti presso la Banca d'Italia dei quali uno infruttifero, ove venivano depositate tutte le entrate provenienti direttamente o indirettamente dallo Stato, e uno fruttifero, dove venivano invece versate tutte le altre entrate proprie degli enti;
- La disciplina della Tesoreria Unica, rivista nel corso degli anni e poi superata dal regime di Tesoreria mista, prevedeva altresì come il tesoriere dell'ente, al momento dell'effettuazione di un pagamento, prelevasse in via prioritaria l'importo necessario dal conto fruttifero detenuto presso la Banca d'Italia, così che gli enti non potevano disporre di liquidità su cui potere percepire interessi giacché la propria liquidità era detenuta solo sul conto infruttifero;
- Il comma 8 dell'articolo 35 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n.1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" modifica la attuale gestione delle tesorerie degli Enti Locali prevedendo, in luogo della sospensione dell'efficacia delle vigenti disposizioni, il ripristino, fino al 2014, della Tesoreria Unica Statale e disponendo l'obbligo per gli Enti di riversare, per il 50% entro il 29 febbraio 2012 e per il 50% entro il 16 aprile 2012, le proprie disponibilità liquide esigibili e depositate presso le proprie tesorerie alla data di entrata in vigore del decreto, presso la tesoreria statale;

Considerato che:

- Il ripristino del regime di Tesoreria Unica supera pertanto il sistema di Tesoreria mista, disciplinato dal Decreto Legislativo n.279 del 1997 con il quale veniva stabilito che mentre le entrate degli Enti Locali derivanti da assegnazioni e contributi provenienti da trasferimenti dallo Stato dovessero essere versate nelle contabilità speciali infruttifere dello Stato e gestite dalla Banca d'Italia, le altre entrate potevano rimanere presso i tesoriere dei singoli enti, stabilendo altresì come le disponibilità che non derivavano dallo Stato, ovvero le somme escluse dal versamento nella tesoreria statale e depositate presso il proprio tesoriere, dovessero essere prioritariamente utilizzate per i pagamenti effettuati dagli enti;
- Così come finalizzato, il regime di Tesoreria mista consentiva agli enti di gestire fuori dalla tesoreria dello Stato le entrate proprie, rendendo, di fatto, i Comuni più autonomi e consentendo loro di poter realizzare, sulle proprie disponibilità, interessi attivi più elevati di quelli riconosciuti dalla Banca d'Italia sulle giacenze depositate in contabilità fruttifera;
- La revisione della norma è stata fortemente criticata dai Sindaci, dai Presidenti di Provincia e dai Presidenti di Regione, oltre che da tutti i rappresentanti degli Enti locali anche nel corso della Conferenza Unificata degli Enti locali tenutasi nei primi giorni di Febbraio e appare di dubbia legittimità dal punto di vista Costituzionale in quanto lesiva e in evidente contrasto con l'articolo 119 della Costituzione in materia di autonomia finanziaria riconosciuto agli Enti Locali, nonché contrastante con il principio di sussidiarietà, disciplinato dall'articolo 118 della Costituzione;
- La decisione assunta dal Governo produrrà, secondo la Relazione Tecnica annessa al provvedimento legislativo e sulla base della media delle risorse detenute a fine mese presso i diversi istituti bancari tra i mesi di gennaio e novembre 2011 da Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Unione di Comuni ed altri enti, un afflusso verso la tesoreria statale di quasi 9 miliardi di euro e comporterà anche lo smobilizzo di tutti gli investimenti finanziari, ad eccezione di quelli in titoli di Stato italiani, effettuati dagli enti locali entro il 30 Giugno 2012 e che dovranno affluire verso la contabilità della Banca d'Italia;
- Con il ritorno della Tesoreria unica, il tesoriere dell'ente locale verrà privato della possibilità di poter gestire pienamente la liquidità dell'ente amministrato e l'unico compito che egli dovrà assolvere sarà quello di determinare i pagamenti, privando così, di fatto, gli enti di quell'autonomia finanziaria che negli anni aveva apportato numerosi benefici e costringendo gli enti stessi a rinunciare a quelle maggiori entrate che i Comuni erano riusciti, grazie alle vantaggiose procedure di gara instaurate con i diversi istituti di credito per l'affidamento del servizio di tesoreria il quale, ora, dovrà obbligatoriamente essere gestito a livello centrale con un tasso fisso del '1% previsto per il conto fruttifero aperto presso la Banca d'Italia per ciascun Ente;
- Le conseguenze economiche e finanziarie derivanti dall'applicazione della norma come disciplinata ora saranno

evidenziabili sia con un minore introito a favore dell'ente, in ragione dei minori tassi di interesse minori applicati dalla Banca d'Italia, sia con un prevedibile rallentamento in termini di pagamenti a favore dei fornitori;

- La perdita di liquidità per l'istituto bancario tesoriere può motivare anche la rescissione del contratto di tesoreria e quindi: da un lato il rischio di maggiori costi di anticipazione da parte dell'ente locale, che dovrà finanziarsi ai tassi di mercato (dal 4,5% in su) anziché al tasso concordato (normalmente inferiore al 2%); dall'altro addirittura la possibilità di non avere accesso ai finanziamenti per gli enti locali con rating peggiore;
- La maggiorazione degli adempimenti burocratici per i funzionari degli enti comunali conseguente la scelta di ripristinare la tesoreria unica, oltre a non accordarsi con la finalità di liberalizzazione economica annunciata anche dal titolo del provvedimento stesso, rappresenta altresì un indubbio rallentamento del processo di revisione federalista che era stato avviato negli ultimi anni nella Finanza Pubblica la cui finalità, contrariamente a quanto definito dall'articolo 35 del Decreto Legge 1/2012, è di attribuire una maggiore autonomia finanziaria agli enti locali, e rappresenta anche, al contempo, l'ennesimo aggravio per la finanza locale dei Comuni ulteriormente gravata dalla disposizione governativa che prevede la devoluzione allo Stato del 50% del gettito derivante dall'applicazione dell'IMU sugli immobili diversi dalla prima abitazione;
- Infine la perdita di liquidità di circa 9 miliardi di euro l'anno per il sistema delle banche territoriali non può non tradursi in una ulteriore restrizione nell'accesso al credito da parte di famiglie e imprese, con ovvie e negative conseguenze sull'economia privata e pubblica;

### **Il Consiglio Comunale**

- Esprime la propria contrarietà alla sospensione del regime di tesoreria mista ed al conseguente trasferimento delle disponibilità liquide del Comune alla Tesoreria Unica dello Stato;
- Chiede l'eliminazione dell'obbligo di versamento alla Tesoreria Unica Statale come disposto dall'articolo 35 del D.L. 24 gennaio 2012, n.1;
- Sostiene con forza la necessità di applicare i principi di autonomia e sussidiarietà che la Costituzione riconosce a favore degli enti locali;
- Impegna a trasmettere la presente mozione al Presidente della Provincia, al Presidente della Regione al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Repubblica.